

Argomento	Diritti e tutela legale > Tutela giuridica
Titolo	L'amministratore di sostegno
Descrizione del Servizio	<p>L'amministratore di sostegno rappresenta un intervento di sostegno temporaneo o permanente per le persone con una riduzione dell'autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.</p> <p>La normativa prevede che <i>la persona che per la propria condizione di salute si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno.</i></p> <p>L'intervento rappresenta una soluzione flessibile, cioè uno strumento in grado di adattarsi alla situazione concreta con lo scopo di limitare il meno possibile la capacità di agire della persona.</p> <p style="text-align: center;">Compiti dell'amministratore di sostegno</p> <p>L'amministratore di sostegno ha il compito di tutelare gli interessi economici della persona assistita aiutandola nelle scelte di vita.</p> <p>L'amministratore di sostegno interviene come rappresentante (come il tutore):</p> <ul style="list-style-type: none"> • negli atti giuridici che riguardano la persona; • per quelli riguardanti il patrimonio (ad es. l'assunzione di un'ipoteca, l'alienazione di un bene o l'acquisto di un bene immobile, la promozione di un procedimento giudiziario, ecc.). <p>L'amministratore di sostegno interviene insieme al beneficiario (come il curatore):</p> <ul style="list-style-type: none"> • negli atti di ordinaria amministrazione (ad es. nell'acquisto di beni mobili, nella stipula di locazioni inferiori a nove anni, ecc.). <p>L'amministratore di sostegno, nello svolgimento del proprio ufficio, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.</p> <p>Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l'assistenza dell'amministratore di sostegno e può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.</p> <p style="text-align: center;">Durata</p> <p>Considerata la delicatezza del ruolo, l'amministratore di sostegno dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.</p>
Requisiti	Può ottenere l'amministratore di sostegno qualsiasi persona che per la propria condizione di salute si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Ambito territoriale	Nazionale

<p>Dove rivolgersi</p>	<p>Per presentare ricorso per l'istituzione dell'amministrazione occorre rivolgersi all'Ufficio del Giudice Tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza.</p> <p>Ufficio del Giudice Tutelare – Tribunale di Perugia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sede: Palazzo Ex Poste - Piazza Matteotti, 1 - 06121 Perugia • Telefono: 075 54051 • E-mail: tribunale.perugia@giustizia.it <p>In caso di impossibilità di comparizione del beneficiario, il Giudice può recarsi anche nel luogo della sua dimora.</p>
<p>Documentazione</p>	<p>Al momento della presentazione della richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno è necessario depositare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento attestante la legittimazione del ricorrente, se diverso dal beneficiario (es. lo stato di famiglia); • certificazioni anagrafiche del beneficiario (es. atto di nascita, residenza); • eventuale documento attestante la dimora, se diversa dalla residenza; • eventuale copia dell'istanza di revoca dell'interdizione o inabilitazione depositata; • eventuale certificato medico da cui risulti l'impossibilità di raggiungere il Tribunale; • eventuale documentazione attestante il servizio sanitario o sociale che provvede alla cura e assistenza; • certificati medici ed eventuali cartelle cliniche attestanti lo stato di salute psico-fisica; • documentazione relativa alla situazione economica e patrimoniale (es. dichiarazione dei redditi, modello CUD, affitti); • documentazione relativa alle spese periodiche (es. utenze, badante); • eventuale copia dell'atto di designazione dell'amministratore di sostegno; • eventuali dichiarazioni dei familiari che prestano il consenso alla nomina dell'amministratore di sostegno.
<p>Procedura</p>	<p>Il ricorso per l'amministrazione di sostegno può essere proposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal beneficiario stesso anche se minore, interdetto o inabilitato; • dal coniuge; • dalla persona stabilmente convivente; • dai parenti entro il quarto grado; • dagli affini entro il secondo grado; • dal tutore o curatore; • dal pubblico ministero. <p>«I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornire comunque notizia al pubblico ministero.» (Art. 406 c.c.)</p> <p>«Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le generalità del beneficiario, • la sua dimora abituale, • le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno,

- il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.» (Art. 407 c.c.)

Per la presentazione del ricorso **non è necessaria l'assistenza di un avvocato**.

Il giudice tutelare, pervenuto il ricorso, deve **sentire la persona** per cui si chiede la nomina dell'Amministratore di sostegno.

La **scelta dell'amministratore di sostegno** avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona beneficiaria. L'amministratore di sostegno può essere:

- **designato dallo stesso interessato**, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può comunque designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.
- **scelto dal giudice tutelare** preferendo se possibile e presenti:
 - il coniuge che non sia separato legalmente,
 - la persona stabilmente convivente,
 - il padre, la madre,
 - il figlio,
 - il fratello o la sorella,
 - il parente entro il quarto grado,
 - il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

L'amministratore di sostegno è nominato con **decreto del giudice tutelare** contenente l'indicazione:

- 1) «delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della **durata** dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'**oggetto dell'incarico** e degli **atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere** in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli **atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza** dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei **limiti**, anche periodici, **delle spese** che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della **periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice** circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.» (Art. 405 c.c.)

Il giudice tutelare nelle scelte deve **tener conto dei bisogni e delle richieste della persona**, compatibilmente con gli interessi e le esigenze della sua protezione.

Il giudice tutelare può, in ogni momento, modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

	Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o altri soggetti ritengono che si siano sopraggiunti i presupposti per la cessazione o la sostituzione dell'amministrazione di sostegno sono tenuti a rivolgere istanza motivata al giudice tutelare.
Fonti Normative	<ul style="list-style-type: none"> • Legge n. 6/2004, "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo i, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"
Altre informazioni	
Fonte ufficiale	https://procura-perugia.giustizia.it/it/richiesta_e_avvio_pratiche.page
Autore	Team AVI Umbria
Data	17.03.2025